

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. XII-*quiquies*
n. 5

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di ISTANBUL, Turchia

(29 giugno - 3 luglio 2013)

Risoluzione sull'adozione tra paesi

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2013

RISOLUZIONE SULLE ADOZIONI TRA PAESI

1. Ausplicando che un bambino, per il pieno sviluppo della propria personalità, cresca nell'ambito di una famiglia, in un clima di felicità, amore e comprensione,
2. Comprendendo la necessità di prendere misure adeguate per tenere il bambino presso la famiglia nella quale è nato, ma, qualora ciò non sia possibile, di sistemarlo presso una famiglia sostitutiva nel suo paese di origine per garantirne l'educazione,
3. Riconoscendo che l'adozione tra paesi può offrire a un bambino i vantaggi di una famiglia permanente se non si riesce a trovargli una famiglia idonea nel suo paese di origine,
4. Affermando le responsabilità e le prerogative sovrane degli Stati partecipanti di consentire, vietare, limitare o disciplinare in altro modo la prassi delle adozioni tra paesi conformemente alle norme e agli impegni internazionali,
5. Preoccupata dall'idea che la volatilità politica delle adozioni tra paesi possa avere un effetto deterrente sulla disponibilità dei potenziali genitori adottivi di impegnare le notevoli risorse emotive e di altra natura necessarie a portare avanti un'adozione tra paesi, aumentando quindi la probabilità che a un maggior numero di bambini siano precluse la felicità, l'amore e la comprensione di una famiglia,
6. Sensibile al fatto che un bambino che non è in condizione di crescere nella famiglia nella quale è nato ha subito una perdita, un rifiuto, un abbandono, una mancanza di cure o una violenza e che, in tutte le questioni concernenti l'affidamento di un bambino al di fuori della protezione dei genitori, i migliori interessi del bambino, in particolare il suo bisogno di affetto e il diritto alla sicurezza e a un'attenzione costante, dovrebbe essere il criterio fondamentale e si dovrebbe fare di tutto per risparmiare al bambino delusione e nocimento ulteriori,
7. Riconoscendo il legame che si crea rapidamente tra un bambino e i potenziali genitori adottivi durante il processo di adozione ma prima che si sia instaurato un rapporto genitore-figlio di natura giuridica,
8. Convinta che questo legame costituisca la base di una famiglia nascente e che tale famiglia meriti di ricevere riconoscimento, rispetto e tutela da parte degli Stati partecipanti,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

9. Invita gli Stati partecipanti a riconoscere il legame fondante tra i potenziali genitori adottivi e il bambino e a onorare e tutelare queste famiglie nascenti;

10. Esorta gli Stati partecipanti a risolvere le differenze, i dissensi e le controversie relative alle adozioni tra paesi in uno spirito positivo e umanitario, facendo particolare attenzione a evitare di interrompere in modo generale e indiscriminato le procedure di adozione già in corso tra paesi, che potrebbero compromettere gli interessi del bambino, arrecare pregiudizio alla famiglia nascente o dissuadere i potenziali genitori adottivi dal portare avanti un'adozione tra paesi;
11. Richiede all'OSCE di adottare, con una decisione del Consiglio dei Ministri, le misure necessarie, eventualmente nel contesto degli impegni esistenti nell'ambito della dimensione umana in materia di riunificazione familiare, di chiarire la questione della salvaguardia, su base collettiva, della famiglia nascente costituitasi laddove l'iter per l'adozione tra paesi è già in una fase avanzata.